



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0285/2017**

14.9.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca  
(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Alain Cadec

(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	8



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0424),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0239/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0285/2017),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE) n. 1380/2013<sup>1</sup> ha introdotto l'obbligo di sbarcare tutte le catture per gli stock soggetti a limiti di cattura o a una taglia minima di riferimento per la conservazione. Le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco devono essere definite nell'ambito di piani di gestione pluriennali regionali adottati mediante codecisione. Tuttavia, poiché ci si attendeva che l'adozione di piani pluriennali avrebbe richiesto un certo tempo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha previsto, a titolo di soluzione temporanea, l'adozione di atti delegati della Commissione che istituiscono piani di rigetto elaborati nell'ambito di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati per un periodo non superiore a tre anni. I piani di rigetto possono contenere disposizioni relative ad attività di pesca o specie già soggette all'obbligo di sbarco, che prevedono tra l'altro esenzioni de minimis e legate all'alto tasso di sopravvivenza, disposizioni relative alla documentazione delle catture e, se del caso, disposizioni sulla fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione.

I primi regolamenti delegati della Commissione che istituiscono piani di rigetto sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015 e scadono alla fine del 2017. I piani pluriennali dovrebbero essere utilizzati per conseguire l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine che tenga conto delle specificità dei vari tipi di pesca e dovrebbero includere le abilitazioni necessarie per l'adozione di atti delegati, compresi gli altri meccanismi di flessibilità necessari per agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Di conseguenza, dopo la scadenza del periodo iniziale di tre anni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti esclusivamente esenzioni de minimis.

Ad oggi si applica soltanto il piano pluriennale per il Baltico<sup>2</sup>, mentre due proposte della Commissione relative a un piano pluriennale per le specie demersali nel Mare del Nord e per le piccole specie pelagiche nell'Adriatico sono attualmente in fase di negoziazione tra i legislatori<sup>3</sup>.

### Contenuto della proposta

Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare piani di rigetto per un ulteriore periodo totale massimo di tre anni al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

<sup>3</sup> COM(2016)0493 final – 2016/0238(COD) e COM(2017)0097 final – 2017/043(COD).

## **Posizione del relatore**

Il relatore accoglie con favore la proposta in questione, che mira ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco fino all'adozione dei piani di gestione pluriennali regionali.

Il relatore propone di approvare la proposta della Commissione mediante procedura semplificata, conformemente all'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	11.8.2017
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 11.9.2017
<b>Relatori</b> Nomina	Alain Cadec 12.7.2017
<b>Procedura semplificata - decisione</b>	12.7.2017
<b>Esame in commissione</b>	30.8.2017
<b>Approvazione</b>	30.8.2017
<b>Deposito</b>	14.9.2017